

ORDINANZA
N. 69 del 01/07/2025

OGGETTO: ORARIO DI CHIUSURA E DIVIETO DI ACCESSO O STAZIONAMENTO IMMOTIVATO PRESSO IL PARCO COMUNALE DENOMINATO "SKATE LAND" E AREE LIMITROFE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 06:00.

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale è presente in Molinetto di Mazzano, tra le vie Mazzini e viale della Resistenza, un'area verde con impianti adibiti all'uso sportivo dello skateboard, pattini a rotelle e/o bmx denominato "Skate Land", e che tale area è a ridosso di civili abitazioni che ne fiancheggiano per più della metà il perimetro;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni ed istanze pervenute negli ultimi tempi che lamentano la presenza di assembramenti di persone in ore notturne e che tali persone producono grave disturbo alla quiete ed al riposo delle persone residenti nelle abitazioni limitrofe al parco "Skate Land", mediante urla e schiamazzi, gioco del pallone, utilizzo sconsiderato di veicoli a motore e riproduzione di musica ad alto volume, anche in relazione al contesto e all'orario, oltre ad abbandono di rifiuti riscontrato nei mattini successivi dagli addetti alle pulizie dell'area;

DATO ATTO che a seguito di tali segnalazioni si è verificata tale situazione mediante le immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza installata a tale scopo e si è avuto riscontro anche delle numerose richieste di intervento al 112 da parte dei residenti esasperati, che in alcuni casi hanno visto l'arrivo delle pattuglie dei Carabinieri sul posto;

CONSIDERATO che il disturbo, generalmente oltre la mezzanotte come emerso dalle segnalazioni inoltrate e dalle richieste di intervento al 112, si concretizza in orari in cui non sono presenti in servizio pattuglie della Polizia Locale;

RILEVATO che la sola presenza di assembramenti di persone all'interno del parco è di per sé sufficiente a concretizzare in orario notturno il disturbo alla quiete e riposo delle persone, anche in considerazione della conformazione morfologica della piazza e della collocazione delle abitazioni nelle immediate vicinanze del parco;

CONSIDERATO che la predetta circostanza può essere di pregiudizio alla sicurezza pubblica per motivi di deturpamento del territorio per l'abbandono incontrollato dei



rifiuti, oltre che di disturbo alla quiete e riposo delle persone a causa delle urla, degli schiamazzi, dell'utilizzo di veicoli a motore e della diffusione di musica ad alto volume;

PERCEPITO il sentimento di esasperazione da parte dei residenti che possono lasciar presagire gesti sconsiderati e passaggio alle vie di fatto, stante l'inutilità dei continui richiami e dei sopralluoghi da parte delle FF.OO, con conseguenti potenziali pericoli per l'incolumità degli stessi residenti o dei loro beni, ma anche dei fruitori dell'area Skate Land;

VISTO il regolamento comunale "Parchi, aree verdi ed attrezzate" approvato con delibera C.C. n. 30 del 12.07.2021;

CONSIDERATO che le piste ed attrezzature del parco "Skate Land", come da art. 2 del succitato regolamento, possono essere utilizzate fino alle ore 22.00;

LETTO l'art. 1 comma 4 del Regolamento che impone un comportamento tale da non arrecare disturbo in qualsiasi modo alla quiete, in qualsiasi ora del giorno ma ancor più marcatamente nelle ore comunemente destinate al riposo notturno;

RICHIAMATE

- le competenze degli Enti locali stabilite dal D.Lgs. 112/98;
- il D.L. n. 14 del 2017 (c.d. Decreto Minniti), convertito con Legge n. 48 del 2017;

RILEVATO che l'ambito di intervento del Sindaco, nella veste di rappresentante della comunità locale, deve essere orientato agli interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

RILEVATO altresì che al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, è attribuito il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, ossia l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana, ovvero prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità nonché l'illecita occupazione di spazi pubblici;

LETTO in particolare l'art. 8, c.1, lett. b) del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» con cui si è innovata la disciplina del potere sindacale di ordinanza di cui al D.lgs. n. 267/2000 sia quale organo di vertice dell'amministrazione locale ai sensi dell'art. 50, che nella sua veste di ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54, c.4, dove è espressamente previsto che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", così definita dal comma 4-bis che meglio delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche con riferimento alle definizioni di sicurezza urbana e incolumità pubblica;



RILEVATO che il potere sindacale ex art. 54, c.4 del D.lgs. n. 267/2000 trova fondamento nella contingibilità e nell'urgenza come declinate compiutamente dalla giurisprudenza che li ha individuati nell'assenza di strumenti giuridici ordinari che consentano un intervento efficace dei poteri locali a fronte di un fatto imprevisto ed imprevedibile che si manifesta in un arco di tempo limitato e nell'impossibilità di procrastinare l'intervento riparatore, la cui contestuale sussistenza giustifica la temporanea deroga al principio di legalità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO si tratti, come precisato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n 196 del 2009) di un potere finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, espressione della materia "sicurezza pubblica" ex art. 117, c.2, lett. h, Cost.) materia di competenza esclusiva dello stato, estraneo alle funzioni di polizia amministrativa di competenza regionale, ove il Sindaco operi appunto nella sua qualità di ufficiale di Governo, quale organo dello Stato in un rapporto di dipendenza gerarchica con il Prefetto (Autorità provinciale di pubblica sicurezza), "anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione";

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.L. n.14/2017, convertito con L. n. 48/2017 è inserito nella Sezione II del decreto, rubricato proprio "Sicurezza urbana";

CONSIDERATO che l'art. 4 del D.L. n. 14/2017 qualifica la "sicurezza urbana" come la parte della sicurezza pubblica diretta alla prevenzione e controllo dei fenomeni di illegalità concentrati sul territorio comunale che mettono in pericolo la sicurezza, l'ordinata convivenza e la qualità della vita locale, generando un senso di insicurezza diffusa;

RILEVATO come il Legislatore, proseguendo nel solco della novella operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125, abbia inteso assicurare al Sindaco strumenti operativi diretti a fornire risposte pronte ed efficaci ad esigenze e richieste delle popolazioni di riferimento, concernenti la diffusa sensazione di degrado ed insicurezza derivante in primis dai flussi migratori;

LETTE le sentenze:

- Cons.Stato Sez. IV n. 2193 del 25.03.2022 che recita espressamente che "i presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure nella inadeguatezza di quelli esistenti a fronteggiare il pericolo in maniera adeguata e tempestiva; nonché dell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare"
- Cons.Stato Sez II n. 4474 del 11.07.2020 che sottolinea come "i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti



fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità”

- Cons.Stato Sez I n. 1983 del 30.07.2018 dove si evidenzia che “il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l'inveramento di un evento dannoso. Inoltre, la tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l'eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l'adozione delle opportune misure di prevenzione”

ORDINA

Fino al 31 ottobre 2025

Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, festivi compresi, la chiusura al pubblico e contestuale divieto di accesso/stazionamento senza giustificato motivo e salvo autorizzati sull'intera area verde denominata Skate-Land, sull'intera area perimetrale del palazzo comunale, piazzale e porticato compresi, nonché nell'area, compresi i parcheggi, delimitata da viale della Resistenza, via Mazzini, via Nikolajewka e via Cattaneo (solo tratto ricompreso tra le intersezioni con via Nikolajewka e viale della Resistenza) escluse.

DISPONE

Che il competente ufficio unico intercomunale Cave ed Ecologia, in concerto con l'ufficio unico intercomunale Lavori Pubblici e Servizi Comunali, provveda all'apposizione di adeguata segnaletica all'interno e sul perimetro dell'area sopra indicata riportante il divieto di cui alla presente ordinanza e le sanzioni derivanti dall'inosservanza della stessa;

AVVISA

Che il presente provvedimento sostituisce e revoca temporaneamente qualsiasi precedente ordinanza/regolamento durante tutto il suo periodo di validità per le disposizioni in contrasto con quanto qui disposto;

Che l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi del comma 7-bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00. Qualora la stessa violazione sia commessa per due o più volte in un anno tale sanzione sarà raddoppiata con pagamento in misura ridotta di euro 100,00 anche nel caso in cui il responsabile avesse già proceduto al pagamento della precedente sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



La violazione di cui al presente articolo comporta l'allontanamento immediato dall'area indicata delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati e/o la rimozione degli stessi secondo le modalità dell'art.159 del Codice della Strada avvalendosi di mezzi idonei allo scopo, i quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia saranno poste a carico dell'avente diritto quando identificato.

Che gli operatori di Polizia Locale, quando in servizio, e tutte le Forze di Polizia sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compreso l'immediato allontanamento delle persone con la massima efficacia, richiedendo, se del caso e per ragioni di sicurezza, la collaborazione di altre Forze di Polizia o Uffici pubblici.

DISPONE inoltre:

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito Istituzionale e mediate apposita cartellonistica;

la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Brescia, al Questore della Provincia di Brescia, al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio e al comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia, nonché alla Polizia Locale del Comando Intercomunale.

AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Inoltre verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mazzano.

Il Sindaco
Facchin Ferdinando

